

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 3583

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NICOLAZZI)

—

Interventi straordinari per l'adeguamento delle infrastrutture demaniali della Guardia di finanza alle esigenze operative

*Presentato il 14 marzo 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La situazione infrastrutturale complessiva degli immobili destinati ai comandi e reparti operativi della Guardia di finanza è assolutamente carente sia sotto il profilo quantitativo sia per lo stato di manutenzione

A tale riguardo è opportuno evidenziare che il Corpo dispone allo stato di circa 1 500 caserme e di circa 1 500 alloggi di servizio, per le cui spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono stati assegnati, per l'anno 1985, solo 8 miliardi di lire

Inoltre, i provvedimenti finora emanati a favore dell'incremento dell'edilizia demaniale del Corpo non hanno risolto,

per l'esiguità complessiva degli stanziamenti, le esigenze infrastrutturali della Guardia di finanza

Particolarmente precaria si presenta la situazione infrastrutturale in Sicilia dal momento che il personale già inviato nell'isola per rendere sempre più incisiva e penetrante la lotta alla criminalità organizzata ed all'evasione fiscale ha di fatto già saturato l'attuale ricettività, mentre occorre potenziare ulteriormente i reparti operanti nella regione

Per sanare in buona parte la situazione infrastrutturale, sia per la necessità di nuovi immobili, sia per le spese di straordinaria manutenzione, superiori

queste, a volte, allo stesso valore degli edifici, è assolutamente necessario provvedere ad un adeguato stanziamento per consentire, nell'arco di tempo di cinque anni, il riammodernamento completo del patrimonio immobiliare del Corpo mediante l'acquisto e la costruzione di nuovi immobili nonché la ristrutturazione e la grande manutenzione di quelli ancora strutturalmente sani.

Considerato il continuo lievitare dei prezzi soprattutto nel settore edilizio e tenuto conto, altresì, che con il trascorrere del tempo aumenta più che proporzionalmente la necessità dei lavori di manutenzione, si ritiene necessario uno stanziamento complessivo di lire 480 miliardi.

Tale esigenza è stata calcolata tenendo presenti:

le proposte di ristrutturazione, di realizzazione *ex novo* e di acquisto già formulate ed emerse a seguito di sopralluoghi effettuati da personale tecnico del Comando generale della Guardia di finanza;

gli interventi già effettuati o programmati da parte dei Provveditorati regionali delle opere pubbliche ed Uffici speciali del Genio civile opere marittime;

la possibilità di acquisire al demanio immobili ora in locazione.

Il buon esito di quanto si propone consentirà il soddisfacimento delle necessità prevedibili, ed, inoltre:

la creazione di posti di lavoro;

una completa disponibilità di alloggi per militari celibi e una sufficiente dotazione di alloggi di servizio per ammortati nell'ambito delle caserme.

Il perseguimento delle finalità rappresentate contribuirà in misura determinante alla soluzione del problema della mobilità del personale e consentirà di avvicinare la situazione alloggiativa della Guardia di finanza a quella delle Forze armate per le quali la legge 18 agosto 1978, n. 497, ha previsto un programma decennale di costruzione di alloggi di servizio per il personale militare del Mini-

stero della difesa, nonché dell'Arma dei carabinieri, per la quale ultima è stata autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi nel quinquennio 1984-1988 con legge 6 febbraio 1985, n. 13.

Il presente disegno di legge si propone pertanto di offrire al Ministro dei lavori pubblici i necessari strumenti giuridici e finanziari idonei a consentire il soddisfacimento delle diverse esigenze, prevedendo:

all'articolo 1:

l'autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici a dare diretta attuazione ad un programma quinquennale per un importo complessivo di lire 480 miliardi;

l'obbligo del Ministro dei lavori pubblici di riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione del programma;

all'articolo 2, che la realizzazione delle opere che richiedono speciali misure di sicurezza può essere affidata in concessione, anche in deroga alle norme vigenti.

L'approvazione dei progetti delle opere da parte del Ministero dei lavori pubblici equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

all'articolo 3, al comma 1, norme relative alle competenze delle regioni in materia di urbanistica.

Nel secondo comma, è prevista l'equiparazione delle opere edilizie, di cui alla presente legge, a quelle destinate alla difesa militare ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

all'articolo 4, la classificazione degli alloggi di servizio in due categorie: quelli gratuiti connessi all'incarico e quelli in temporanea concessione.

Destinatari degli alloggi di servizio gratuiti sono esclusivamente coloro che ricoprono incarico di comando per il quale sono richieste immediata reperibilità e prontezza operativa.

I criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi in concessione dovranno essere stabiliti con decreto interministeriale;

all'articolo 5, l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze contenente norme regolamentari relative alla ripartizione degli alloggi in concessione tra le varie categorie di personale, alle modalità di assegnazione, al calcolo del canone e alla formazione delle graduatorie.

Su tale regolamento è chiamato ad esprimersi preventivamente il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza;

all'articolo 6:

la ripartizione della spesa e la copertura di bilancio;

l'iscrizione nel bilancio del Ministero delle finanze - Rubrica 6 - Guardia di finanza, del capitolo « Fondo a disposizione » per sopperire alle eventuali ed

impreviste deficienze dei capitoli individuati in elenco allegato.

Un fondo analogo è già da tempo operante, con eccellenti risultati, nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri e nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Trattasi, perciò, di concretare un opportuno provvedimento di estensione capace di dotare anche il Corpo di un efficace strumento di bilancio atto a realizzare l'allineamento con altri organismi che operativamente e funzionalmente presentano le stesse problematiche ed esigenze e che si appalesa indispensabile soprattutto in fase di realizzazione degli adempimenti previsti dalla presente legge.

Il fondo verrebbe costituito per compensare altri capitoli del bilancio del Corpo e consentirebbe di fronteggiare con immediatezza esigenze impreviste ed imprevedibili e di offrire certezza alla realizzazione dei programmi prestabiliti.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative della Guardia di finanza, è autorizzato ad effettuare la spesa straordinaria di lire 480 miliardi nel quinquennio 1986-1990 per la realizzazione, a cura del Ministero stesso, di un programma straordinario di interventi, individuati e localizzati dal Comando generale della Guardia di finanza, comprendente:

a) la progettazione, la costruzione o l'acquisto di fabbricati e relative pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo della Guardia di finanza, compresi alloggi di servizio destinati alla carica per il personale del predetto Corpo;

b) L'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adattamento ed ammodernamento dei fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

2. Tale programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma di cui al presente articolo.

## ART. 2.

1. La realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, che richiedono speciali misure di sicurezza, può essere affidata in concessione, anche in deroga alle norme vigenti.

2. La concessione di cui al comma 1 costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai fini della progettazione e della costruzione di fabbricati da destinare a comandi e reparti del Corpo della Guardia di finanza, compresi alloggi di servizio per il personale del predetto Corpo.

3. Alla costruzione sono destinate aree di proprietà dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante compravendita o espropriazione per pubblica utilità.

4. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

5. Il Ministro dei lavori pubblici per i primi tre anni di applicazione della presente legge è autorizzato ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza degli esercizi stessi, al fine di acquisire edifici anche in corso di realizzazione.

#### ART. 3.

1. Il programma di cui alla presente legge è realizzato tenuto conto delle previsioni urbanistiche e di sviluppo delle regioni, che approvano, ove necessario, le varianti agli strumenti urbanistici. Dette varianti sono disposte con deliberazione dei consigli comunali competenti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. Ai fini dell'accertamento di conformità prescritto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia relative ai fabbricati e relative pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo della Guardia di finanza di cui alla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

#### ART. 4.

1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esi-

genze rappresentate dal Comando generale della Guardia di finanza, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal Comando generale e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

#### ART. 5.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente norme per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 4, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, la composizione — d'intesa con gli organi della rappresentanza militare — di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali

altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.

2. Il consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza - è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

#### ART. 6.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1990. Le quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 170 miliardi per l'anno 1988; per gli anni successivi le quote sono determinate con la legge finanziaria.

2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

3. All'onere di cui al comma 1, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico ac-

cantonamento « Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza ».

4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze — Rubrica 6 — Corpo della Guardia di finanza è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.

5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono effettuati con decreti del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e la dotazione del fondo stesso è fissata in lire 6 miliardi, costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli, indicati nell'allegata tabella B, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA A.

ELENCO INDICANTE I CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL  
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI  
POSSONO OPERARSI I PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE  
ISCRITTO AL CAPITOLO

- Capitolo n. 3005 — Indennità missione personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3006 — Indennità missione all'estero personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3008 — Indennità trasferimento personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3011 — Indennità ed assegni vari personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3012 — Indennità di rischio, ecc.
- Capitolo n. 3094 — Indennità e spese di viaggio per servizi collettivi, ecc.
- Capitolo n. 3096 — Viveri ed assegni vitto, ecc.
- Capitolo n. 3097 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc.
- Capitolo n. 3098 — Fitto locali ed oneri accessori.
- Capitolo n. 3099 — Spese per arruolamento, ecc.
- Capitolo n. 3100 — Spese per campi, esercitazioni militari, ecc.
- Capitolo n. 3101 — Spese per l'addestramento, ecc.
- Capitolo n. 3102 — Spese per manutenzione infrastrutture, ecc.
- Capitolo n. 3103 — Spese per manutenzione rete metallica al confine, ecc.
- Capitolo n. 3104 — Spese per il servizio auto-moto-ciclistico.
- Capitolo n. 3105 — Acquisto natanti ed aerei, ecc.
- Capitolo n. 3106 — Spese di esercizio dei servizi navale ed aereo, ecc.
- Capitolo n. 3107 — Spese per il servizio trasmissioni, ecc.
- Capitolo n. 3108 — Acquisto armi e munizioni, ecc.
- Capitolo n. 3109 — Acquisto materiale di casermaggio, ecc.
- Capitolo n. 3110 — Spese per il servizio sanitario, ecc.
- Capitolo n. 3111 — Spese per acquisto e mantenimento cani, ecc.
- Capitolo n. 3113 — Spese per i servizi tipografici, ecc.
- Capitolo n. 3114 — Canoni d'acqua ed energia elettrica, ecc.
- Capitolo n. 3115 — Combustibili per riscaldamento, ecc.
- Capitolo n. 3116 — Educazione fisica e sportiva, ecc.

*Segue:* TABELLA A.

- Capitolo n. 3117 — Spese generali, ecc.
- Capitolo n. 3119 — Assistenza morale e benessere, ecc.
- Capitolo n. 3122 — Spese d'ufficio e postali, ecc.
- Capitolo n. 3123 — Spese per mantenimento finanziari internati, ecc.
- Capitolo n. 3127 — Spese confezionamento campioni di benzine, ecc.
- Capitolo n. 3128 — Spese per l'informatica, ecc.
- Capitolo n. 3130 — Spese per il controllo sui beni viaggianti.
- Capitolo n. 3134 — Spese telefoniche.
- Capitolo n. 3221 — Provvidenze al personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3225 — Contributi a circoli e mense, ecc.

## TABELLA B.

ELENCO INDICANTE I CAPITOLI DEL BILANCIO DELLA  
GUARDIA DI FINANZA DAI QUALI POSSONO OPERARSI I PRE-  
LEVAMENTI PER COSTITUIRE LA DOTAZIONE DEL FONDO A  
DISPOSIZIONE

Capitolo n. 3005	— lire 1.000 milioni
Capitolo n. 3097	— lire 2.000 milioni
Capitolo n. 3098	— lire 500 milioni
Capitolo n. 3104	— lire 500 milioni
Capitolo n. 3106	— lire 500 milioni
Capitolo n. 3107	— lire 500 milioni
Capitolo n. 3108	— lire 500 milioni
Capitolo n. 3109	— lire 500 milioni